



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Ilio CICERI	Consigliere
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario

Nella Camera di consiglio del 13 luglio 2022, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2020 del **Comune di Gessopalena (CH)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione n. 31/2022/INPR, del 9 febbraio 2022, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2022";

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022, n. 1;

vista l'ordinanza del 12 luglio 2022 n. 30, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020 del Comune di Gessopalena - ente con 1.333 abitanti - acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te in data 30 novembre 2021, protocollo n. 6210.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla verifica degli equilibri, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune in data 1° giugno 2022, prot. n. 1741, sono stati chiesti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari in esame.

Con nota del 4 luglio 2022, acquisita in pari data con protocollo n. 2126, sono stati forniti i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Con deliberazione n. 190/2020/PRSE questa Sezione ha analizzato i rendiconti dal 2016 al 2018 mentre con atto n. 243/2021/PRSE è stato verificato il rendiconto 2019.

Equilibrio di bilancio

2. Con riferimento al rendiconto 2020, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la

funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto concerne l'esercizio 2020 la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 2 – Equilibrio complessivo. Esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	343.021	0	343.021
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	-	-	-
Risorse vincolate nel bilancio	79.764	-	79.764
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	263.257	0	263.257
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-138.898	-	-138.898
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	402.154	0	402.154

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

In primo luogo, risulta applicata una quota di disavanzo pari ad euro 81.447 relativa a:

- due quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui (rata annua di euro 6.325) relative all'anno 2020 e all'anno 2018 (quota non recuperata integralmente e non applicata al bilancio di previsione 2019 - 2021, così come rilevato nella precedente deliberazione di questa Sezione);
- euro 68.798 relativo al disavanzo ordinario 2019 da ripianare ai sensi dell'articolo 188 del Tuel.

In merito si fa presente la quota dell'ulteriore disavanzo generato, nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 39-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019, dovrà essere applicata a partire dall'esercizio 2021 e fino all'esercizio 2035 (quota annua 12.443).

L'Ente ottiene un equilibrio di parte corrente in tutte le sue componenti (O1, O2 e O3) grazie al differenziale positivo tra le entrate (titoli 1, 2 e 3) con le spese (titoli 1 e 4).

Si riscontra l'applicazione di avanzo per euro 175.136 di cui euro 100.636 relativo all'intero importo del fondo anticipazione di liquidità (FAL) accantonato nel precedente rendiconto 2019, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 39-ter del decreto-legge n. 162 del 2019.

In merito alla gestione di tale fondo, si riscontra che nel prospetto della verifica degli equilibri non risulta valorizzato né il rigo F2 e né il rigo *“Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio N”*.

Circa l'applicazione dell'avanzo con riscontro istruttorio si evince che: *“con delibera di Giunta n. 71 del 28/11/2020, ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 29 in data 23/12/2020, si è provveduto ad applicare al Bilancio di Previsione 2020/2022 l'avanzo di € 74.500,00 accantonato nel rendiconto 2020 tra le risorse vincolate per spese correnti”*.

La contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità è stata oggetto di recenti modifiche normative a cui l'Ente dovrà dare piena applicazione.

Come già evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 98/2020/PRSE: *“... le indicazioni relative alle modalità di contabilizzazione dell'Anticipazione di Liquidità sono state fornite dalla Corte dei conti in sede nomofilattica, sin dalle delibere della Sezione delle Autonomie n. 33/2015/QMIG e n. 28/2017/QMIG e che le stesse sono state positivizzate ad opera del D.M. 1 agosto 2019, con l'introduzione del principio contabile di cui al punto 3.20-bis dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, recentemente modificato ad opera del D.M. 7 settembre 2020 (dodicesimo correttivo). Sul punto, è, difatti, intervenuto il Legislatore con le previsioni di cui all'art. 39-ter del D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020, recante la «Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali»”*.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 39-ter del d.l. n. 162 del 2019, è stato adottato il comma 1-ter dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con cui vengono disciplinate le attuali modalità di contabilizzazione del FAL.

In particolare, si richiama l'attenzione sul comma 1-ter del richiamato articolo 52 e sul legame con quanto stabilito dai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018: *“A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge*

30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso".

Considerato l'importo del FAL, le predette omissioni non alterano, comunque, il risultato positivo dei parametri O2 e O3.

La gestione di parte capitale genera un saldo pari a zero dei tre parametri Z1, Z2 e Z3.

Tenuto conto che il Comune ottiene un equilibrio complessivo grazie alla gestione corrente, si raccomanda un attento monitoraggio dei saldi W1, W2 e W3 per gli esercizi futuri, al fine di evitare situazioni di squilibrio che possano creare difficoltà nella gestione ordinaria alla luce anche dell'attuale crisi economica.

Risultato di amministrazione

3. Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale.

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Tabella n. 3 – Risultato e avanzo di amministrazione

	2020
Risultato di amministrazione	289.110
Fondo crediti di dubbia esigibilità	296.034
Fondo anticipazione di liquidità	97.390
Fondo accantonamento indennità fine mandato del Sindaco	1.200
Vincoli derivanti da legge o dai principi contabili	79.764
Disavanzo di amministrazione	-185.278

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

In primo luogo, si evidenzia che il risultato di amministrazione 2020 è composto da una mole di residui attivi superiori ai residui passivi (rispettivamente euro 3.754.341 ed euro 2.995.825). Tale differenziale, valutato insieme al fondo pluriennale vincolato, al fondo crediti di dubbia esigibilità e alle difficoltà nella riscossione dei residui attivi pregressi, assume particolare rilievo essendo il fondo di cassa pari a zero.

Il fondo pluriennale vincolato è pari ad euro 469.407 di cui euro 409.115 di parte capitale ed euro 60.292 di parte corrente. In merito a quest'ultimo, dalle informazioni desunte dal questionario al rendiconto, si evince che è stato generato dalle voci che seguono:

- salario accessorio e premiante - euro 39.622;
- incarichi a legali - euro 20.670;

3.1. Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2020, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*", ha accantonato a FCDE (euro 259.108) una somma pari al 56,30 per cento dei residui mantenuti (euro 460.207 di cui euro 191.346 relativi alla competenza ed euro 268.861 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "*Imposte tasse e proventi assimilati*";
- con riferimento al Titolo 3 "*Entrate extratributarie*", ha accantonato a FCDE (euro 36.926) una somma pari al 2,99 per cento dei residui mantenuti (euro 1.236.649 di cui euro 241.654 relativi alla competenza ed euro 994.995 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico sono state prese in considerazione la Tipologia 100 "*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*" (residui totali per euro 910.824 con un accantonamento per euro 36.371) e la Tipologia 500 "*Rimborsi e altre entrate correnti*" (residui totali per euro 314.165 con un accantonamento per euro 556) ma non la Tipologia 400 "*Altre entrate da redditi da capitale*" che presenta residui totali per euro 11.578, di cui euro 10.018 relativi agli esercizi precedenti al 2020.

Il FCDE accantonato nel 2020 rappresenta il 7,89 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre e se consideriamo solo i residui allocati nei titoli 1 e 3 la percentuale sale al 17,45 per cento.

Si riscontra sia un minor importo del fondo rispetto all'esercizio precedente (decremento per euro 138.898) e sia un basso importo dell'accantonamento sul titolo 3 alla luce dell'importante *stock* di residui mantenuti, in particolare quelli relativi agli esercizi precedenti al 2020.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie, con la deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, è "*un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili*".

Conseguentemente, bassi tassi di riscossione, in particolare a residuo, determinano la necessità di un rilevante accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto e il "congelamento" di risorse da destinare alla copertura del rischio evasione.

L'Ente, nell'esercizio 2020, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari all' 80,94 per cento e al 23,48 per cento ed uno a residui rispettivamente pari al 20,30 per cento e allo 0,35 per cento. I residui nei due suddetti titoli rappresentano il 45,20 per cento di quelli totali (e, quanto alla loro formazione il 74,48 per cento deriva dagli esercizi antecedenti al 2020).

Tale difficoltà nella gestione dei crediti pregressi viene confermata dai dati della riscossione dell'evasione tributaria che, a fronte di accertamenti per euro 112.015, presenta incassi per euro 65.852 (cfr. questionario al rendiconto).

Dal questionario 2020, in merito alla gestione dell'IMU, emerge un'attività che produce in media circa il 32 per cento degli incassi rispetto alle somme notificate tramite avvisi di accertamento.

3.1.1. È stato richiesto all'Ente di riferire in merito alle azioni predisposte per il miglioramento dell'attività di riscossione e dal riscontro fornito si evince che: *“nel 2021 il Comune di Gessopalena ha, per la prima volta, emesso avvisi di accertamento per 3 annualità 2017, 2018 e 2019 per IMU, TASI e TARI. Inoltre, a seguito dell'introduzione dell'istituto del ravvedimento operoso, ha continuato a promuovere iniziative di sollecito mirate al pagamento spontaneo e alla sistemazione delle scoperture tributarie per le posizioni debitorie”*.

Sempre da tale aggiornamento si riscontra che, oltre l'importo di euro 95.753 incassato nell'anno 2020 e già comunicato in precedenza, l'attività posta in essere ha generato introiti per euro 119.158 nell'anno 2021 ed euro 19.927 nell'anno 2022 (dati al 31 marzo 2022).

È già stato previsto l'invio di ulteriori avvisi per gli anni d'imposta 2020 e 2021 (con stima di entrate per euro 83.000) e l'inizio della procedura coattiva per le annualità pregresse (con stima di entrate per euro 53.000).

Circa i canoni di locazione ad uso abitativo l'Ente ha rappresentato che: *“sono stati inviati solleciti per il periodo 2015/2021 relativi a 9 utenze. Nel 2021 sono stati accordati tre piani di rateizzazione per il recupero dei fitti per le annualità dal 2015 al 2019 per un totale di € 12.999,90 con tre utenti. L'Ente sta riscuotendo i pagamenti delle rate mensili. Per le somme rimanenti, l'Ente procederà entro il prossimo mese di dicembre all'affidamento della riscossione coattiva”*.

Per quanto concerne il canone di locazione relativo all'antenna dell'operatore telefonico Vodafone *“è stata incaricata la Società Regie srl di procedere al recupero del credito per le annualità 2018/2019/2020. A seguito di tentativi di addivenire ad un accordo bonario, non andati a buon fine, è stato emesso decreto ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecutorietà dal Tribunale Civile di Lanciano, in data 25/03/2021, con il quale veniva ingiunto alla Vodafone Omnitel di pagare al Comune di Gessopalena € 48.000,00 (annualità 2018/2019/2020) oltre gli interessi. Per il predetto credito, di cui al D.I. n. 104/2021 R.G. Trib. Di Lanciano, dopo la notifica dell'atto di precetto, la Vodafone ha proposto*

opposizione dinanzi al Tribunale di Lanciano. Il Tribunale ha rigettato la richiesta di sospensiva e, alla prima udienza della causa di merito tenutasi in data 14.6.2022, il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c. rinviando al 24.10.2022. Ad oggi, inoltre, non risultano corrisposti i canoni dell'intera annualità 2021 e dell'annualità 2022 fino al mese di giugno. A tal riguardo, l'Ente sta predisponendo la diffida ex art. 8 cpc 27.12.19 n. 160 nei confronti di INWIT (nel frattempo subentrata alla VODAFONE OMNITEL N.V.)".

Sul ricorso pendente nei confronti della società Val Gledis s.r.l. si prende atto che: *"ritualmente depositate nei termini di legge le memorie ex art. 183 cpc, comma 6, c.p.c., sia da parte del Comune sia da parte della Idroelettrica Val Gleris, il Giudice, all'udienza telematica del 17 febbraio 2022, riservava ordinanza, ad oggi non ancora emessa".*

3.1.2. L'Ente ha, altresì, relazionato sui residui attivi evidenziando che, a seguito dei rilievi formulati da questa Sezione con le precedenti deliberazioni, ha posto in essere azioni per *"...applicare a pieno il principio della competenza finanziaria rafforzata, ponendo in essere una serie di misure finalizzate a realizzare un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi, in base al criterio dell'esigibilità e a quello della manifestazione monetaria dell'operazione al fine di determinare un fisiologico contenimento dello stock dei residui, i quali dovrebbero scaturire solo dalle obbligazioni dell'esercizio non ancora rimosse al termine dello stesso".*

Contestualmente sono stati trasmessi gli elenchi dei residui eliminati con la motivazione.

Risultano eliminati residui vetusti relativi:

- all'ICI / IMU delle annualità 2009 e 2010 per euro 18.518;
- al saldo IMU da trasferimenti stato e versamenti ruoli Ici anno 2012 per euro 30.433;
- all'acquedotto comunale per euro 20.004 (annualità varie tra il 1997 e il 2002);
- alla raccolta delle acque di rifiuto per euro 4.870 (annualità varie tra il 1997 e il 2002);
- ai proventi da usi civici per euro 5.284.

In merito capitolo di entrata 3073 denominato "Incentivo Impianto Fotovoltaico" l'Ente ha rappresentato che sono erogati i benefici relativi alla vendita dell'energia prodotta al soggetto gestore che ha realizzato l'impianto e a cui è stato ceduto il diritto di superficie. A tal fine si prende atto che: *"il passaggio degli incentivi dal soggetto erogatore al soggetto gestore dell'impianto avviene utilizzando il capitolo di entrata 3073 e il capitolo di uscita 1931/0 facendo assurgere agli stessi le funzioni proprie delle partite di giro in quanto tutti gli incentivi incassati devono essere inoltrati al soggetto gestore. Nel corso degli anni sono stati stanziati sugli stessi capitoli delle somme maggiori rispetto agli incentivi effettivamente incassati e alle somme reali da dover riversare al soggetto gestore. Al fine di ristabilire una rilevazione contabile consona (corrispondente) a tali movimentazioni si è provveduto ad eliminare in entrata gli accertamenti e in uscita gli impegni che non avevano titolo per permanere in bilancio".*

3.1.3. Pertanto, preso atto delle azioni intraprese, si raccomanda, nelle more degli effetti dell'emergenza pandemica e dell'attuale crisi economica, il rafforzamento delle misure già intraprese al fine di aumentare il grado di riscossione delle entrate proprie pregresse con un contestuale monitoraggio del fondo crediti di dubbia esigibilità nonché dei termini di prescrizione.

3.2. Circa la congruità del FAL, si riscontra, dai dati acquisiti da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), un debito residuo al 31 dicembre 2020 pari ad euro 95.413 mentre l'accantonamento nel rendiconto 2020 è pari ad euro 97.390. Si invita, pertanto, l'Ente a riconciliare il dato con CDP al fine di ripristinare il corretto importo del fondo in esame.

3.3. In merito all'accantonamento del fondo per l'indennità di fine mandato del Sindaco, emerge, dai dati estrapolati da BDAP, un valore pari ad euro 1.200 con nessun stanziamento nel bilancio di previsione 2020 - 2022 (cfr. allegato a/1), mentre l'Organo di revisione, nella propria relazione riporta un valore pari ad euro 2.400 (dato dalla somma del fondo al 1° gennaio 2020 pari ad euro 1.200 e all'importo stanziato nell'anno in esame di pari cifra).

Anche in questo caso si invita l'Ente a riconciliare il valore del fondo al fine di accantonare l'esatto importo da corrispondere al Sindaco.

Parimenti, l'Ente dovrà valutare se sussistono fattispecie che potrebbero generare oneri futuri adottando specifico accantonamento per passività potenziali.

3.4. Dall'analisi delle risorse vincolate e del prospetto a/2, estrapolato da BDAP, si riscontra che a seguito dell'emergenza pandemica da Covid - 19, l'Ente ha vincolato risorse per euro 79.764. Infatti, a seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020) sono emerse le somme spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale. Pertanto, l'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese ha trovato allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

Dalla documentazione inviata con riscontro istruttorio emerge che l'Ente ha ricevuto ristori per minori entrate per euro 3.078 e per spese specifiche per euro 43.783.

Quest'ultime, dalle informazioni riportate, risultano correlate ad impegni di spesa; infatti, nella certificazione inviata al MEF non risultano ristori di spesa non utilizzati e dunque da vincolare nel risultato di amministrazione.

Dalla stessa risulta che l'Ente ha avuto minori entrate per euro 121.213, minori spese per euro 18.054 e maggiori spese per euro 854 con un saldo complessivo negativo per euro 104.013.

Il fondo funzioni fondamentali è pari ad euro 79.765, pertanto, *"... i trasferimenti da fondone covid non sono stati sufficienti a coprire la riduzione di entrate del Comune determinando un maggiore*

bisogno e, quindi, un Avanzo da Fondone pari ad € 24.248,49 rispetto alla somma ricevuta. In via prudenziale, l'Ente ha tuttavia ritenuto opportuno accantonare nel risultato di amministrazione l'importo di € 79.764,50 non utilizzato nel corso dell'anno 2020" (cfr. riscontro istruttorio del Comune).

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, ha verificato che l'Ente "... ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dai fondi Covid-19 per minori entrate e per maggiori spese, come riportati nel Decreto MEF 03.11.2020" e che "... ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020".

Gestione di cassa

4. L'Ente presenta un fondo di cassa pari a zero dopo aver chiuso con euro 1.118 l'esercizio precedente. La differenza di parte corrente dell'anno 2020 è positiva per euro 126.949.

La parte vincolata non è stata quantificata, così come avvenuto nel precedente esercizio.

Al riguardo si richiamano tutte le osservazioni già formulate con la precedente deliberazione di questa Sezione, sottolineando come la presenza di un fondo di cassa pari a zero renda necessario l'integrale reintegro della quota vincolata.

Con nota istruttoria è stato chiesto all'Ente di comunicare l'importo della cassa vincolata alla data odierna che, dal riscontro fornito, risulta pari ad euro 33.750.

Il Comune non ha usufruito dell'anticipazione di liquidità messa a disposizione dallo Stato, ma è ricorso all'anticipazione di tesoreria.

L'importo incassato è pari ad euro 1.663.108 in aumento rispetto all'importo di euro 1.437.498 dell'anno 2019. Si rileva un'anomalia in quanto, dai dati estrapolati da BDAP, emerge un accertamento pari ad euro 1.891.125 con la presenza di un residuo attivo per euro 228.016.

Parimenti dal lato spesa emerge un impegno per euro 1.891.125 con una quota rimborsata per euro 1.489.101 ed un residuo passivo per euro 402.023.

Ulteriormente, in merito al residuo passivo derivante dall'esercizio 2019, si riscontra che l'importo di euro 113.173 è stato eliminato in fase di riaccertamento ordinario dei residui.

Il Comune ha, al riguardo, rappresentato che: "*relativamente alla gestione sia dell'impegnato a residuo sia che dell'accertato a residuo si fa presente che dette scritture contabili per mero errore materiale non sono state movimentate prima di utilizzare gli stanziamenti a competenza così da allineare l'utilizzo nella sola gestione corrente. A tal fine si pongono immediatamente in essere le operazioni necessarie a valere sull'annualità 2022 per la chiusura dei suddetti residui attivi e passivi*".

Il ricorso a tale istituto ha generato ulteriori oneri per euro 17.051 (cfr. questionario al rendiconto).

Pertanto, la situazione di cassa non è migliorata rispetto al precedente esercizio presentando sia un importo erogato a titolo di anticipazione superiore a quello dell'anno precedente e sia un fondo di cassa pari a zero dopo che nel 2019 si era registrato una minima parte positiva. Tale problematica ridonda nel mancato rispetto del parametro P3 "Anticipazioni chiuse solo contabilmente".

4.1. Nella sezione Amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione, è stato pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti che risulta essere pari a 74,54 giorni.

Tenuto conto di tutte le osservazioni formulate nella precedente pronuncia e dei dati pubblicati relativi all'anno 2021 e al primo trimestre 2022 (rispettivamente 117,88 giorni e 104,68) non si può non prendere atto del peggioramento che risente della precaria situazione di cassa.

Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2020, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'importo al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 499.278 con n. 58 aziende creditrici.

Organismi partecipati

5. Si osserva, poi, che l'Ente ha provveduto alla trasmissione della delibera di Consiglio comunale n. 28 del 21 dicembre 2021 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2020, ex art. 20, decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Tabella n. 4 - Partecipazioni dell'Ente

Partecipata	Quota di partecipazione
SASI s.p.a.	1,20%
ISI s.r.l. in liquidazione	1,20%
ECOLAN	1,26%
CARECINA GAS	25%
CALDERALI GAS	25%

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 21 dicembre 2021.

Dalla lettura della citata delibera di Consiglio comunale si evince che per ISI s.r.l. in liquidazione *“l’avv. (OMISSIS), liquidatore della società Infrastrutture per i Servizi idrici I.S.I. S.r.l. in liquidazione, ha comunicato, con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 30.11.2020 al n. 6916 che «L’assemblea dei soci della ISI Srl ha approvato il bilancio finale di liquidazione, riportato in allegato, nella seduta del 16/10/2020. Il Bilancio finale di liquidazione è stato depositato presso il Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Chieti in data 30/10/2020. La pratica è in corso di istruttoria. Decorsi 90 giorni dalla data di iscrizione del bilancio finale di liquidazione presso il Registro delle Imprese, la società, ai sensi degli articoli 2493 e 2495 C.C., potrà essere definitivamente cessata»* e che dalla *“... visura camerale, agli atti di questo Ente, prot. n. 6908 del 13.12.2021, dalla quale risulta che la ISI S.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30.07.2021”*.

Con riscontro istruttorio si prende atto che *“con ordinativo n. 380 del 20/07/2021, è stata incassata la somma di € 1.281,40 pari alla somma spettante in base alla quota di partecipazione del 1% determinata nel piano di riparto finale in sede di approvazione del Bilancio finale di Liquidazione”*.

In merito alla società Carecina gas s.r.l. si evince che *“... viene mantenuta la partecipazione dell’Ente nelle more dell’espletamento della gara d’ambito Chieti 2 Est-Sud per l’affidamento della gestione in forma associata del pubblico servizio di distribuzione del Gas metano così come previsto dal D.M. 226/2011”*.

Parimenti la partecipazione nella società Calderali gas s.r.l. *“... viene mantenuta in quanto società che produce utili destinati totalmente al mantenimento dei servizi essenziali alla comunità che si sostanziano in una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica così come da linee di indirizzo emanate dalla Corte dei Conti sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR”*

Pertanto, nelle more di quanto su riferito il Consiglio ha deliberato *“... che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione”*.

La Sezione si riserva un successivo approfondimento sulla validità delle ragioni addotte per il mantenimento della società Calderali gas s.r.l., in quanto la produzione di utili, in dati esercizi, non è *ex se* motivazione sufficiente ad assicurare il rispetto dei principi fissati dal TUSP, avendo chiaramente previsto l’art. 4 di tale provvedimento legislativo che le amministrazioni pubbliche non possono mantenere partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La società non può essere indiretto strumento di perseguimento degli scopi istituzionali del comune, mediante una potenziale e non certa, in chiave prospettica, generica capacità della stessa di conseguire utili, stante i connaturali rischi legati all’attività di impresa in un mercato liberalizzato.

5.1. Dagli allegati della suddetta deliberazione di razionalizzazione delle partecipate si riscontra l’assenza di perdite d’esercizio da parte delle società partecipate.

5.2. In base a quanto attestato dall'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2020, si riscontra che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui all'articolo 11, comma 6, lett. j, del decreto legislativo n. 118 del 2011 hanno riguardo la totalità delle partecipazioni e che non ci sono stati casi di mancata conciliazione.

La nota informativa allegata al rendiconto, invece, non risulta corredata dalla doppia asseverazione dei rispettivi organi di controllo.

Ulteriori profili di esame

6. Dall'analisi congiunta del questionario e della relazione dell'Organo di revisione si evince quanto segue.

6.1. Il Comune ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Dall'analisi del prospetto inviato non risulta essere stato approvato un apposito regolamento in materia. Si richiamano, in merito, tutte le osservazioni formulate nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione di controllo.

6.2. Oltre al parametro P3, trattato nel paragrafo 4, anche i parametri P2 (capacità di riscossione delle entrate proprie) e P5 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) non rispettano il limite di legge.

Il primo presenta un valore pari al 18,41 per cento a fronte di un minimo stabilito per legge del 22 per cento mentre il secondo è pari al 5,44 per cento con un limite normativo dell'1,20 per cento.

Dai dati estrapolati da BDAP emerge inoltre che il parametro P8 (capacità di riscossione totale) presenta un valore di poco superiore al limite normativo (47,13 per cento con un limite del 47 per cento).

Entrambi i valori dei parametri P2 e P8 sono peggiorati rispetto all'esercizio precedente.

Si invita, nuovamente, l'Ente ad attivare le necessarie azioni al fine di riportare gli indici al di sotto della soglia normativa di riferimento, considerando che lo sfioramento di anche solo un parametro, ma ripetuto nel tempo, pur non determinando una situazione di deficitarietà strutturale, denota difficoltà di gestione, che potrebbe sfociare in più gravi squilibri di bilancio soprattutto nel caso in specie, vista la costante difficoltà in termini di cassa.

Nel caso in specie, tra l'altro, ci si trova in presenza di tre parametri deficitari e di uno nei pressi del limite e ciò potrebbe rendere l'Ente strutturalmente deficitario considerato il

costante ricorso all'anticipazione di tesoreria, il disavanzo da imputare anche negli esercizi successivi e la mole di residui vetusti da incassare.

6.3. Dalle informazioni desunte dal questionario al rendiconto, emerge che l'Ente non ha aggiornato gli inventari al 31 dicembre 2020, al fine di elaborare la situazione patrimoniale semplificata mentre dalla relazione tecnica al rendiconto si prende atto che: *“L'Ente sta iniziando una attività di ricognizione ad aggiornamento della consistenza del proprio patrimonio”*.

6.4. In base alle informazioni riportate nella relazione al rendiconto dell'Organo di revisione si rileva l'assenza di debiti fuori bilancio.

6.5. In merito alla spesa di personale si riscontra, dal prospetto redatto dall'Organo di revisione nella relazione al rendiconto, che la spesa di personale sostenuta nell'anno 2020 (euro 308.072) rientra nei limiti di cui all'articolo 1, comma 557 e 557 quater, della Legge 296 del 2006 ma che al tempo stesso il valore è in prossimità del tetto massimo spendibile (euro 326.893). Si raccomanda, pertanto, un costante monitoraggio di tale componente per gli esercizi futuri.

Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

7. Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto di recente modo di ribadire che: *“le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine ... le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare”* (“Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2022”, approvata con deliberazione 21/SSRRCO/INPR/21). Considerato, altresì, che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per tale monitoraggio (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può mai prescindere dall'analisi dell'*“attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale”* (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2021, nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 6 luglio 2022, relativa ai dati al 31 dicembre 2021, emerge che:

- l'Ente ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2021 per euro 1.602.861 in linea con l'importo relativo al 2020;
- gli incassi diminuiscono da euro 3.777.385 del 2020 ad euro 3.629.196 del 2021; si riscontra un livello pressoché identico delle entrate di natura tributaria (Siope 1.01.00.00.000 pari ad euro 942.924 nel 2020 e ad euro 939.443 nel 2021) e un aumento di quelle del titolo 3 (da euro 78.404 nel 2020 ad euro 116.079 nel 2021) a fronte di un decremento della macroarea 4.00.00.000 "*Entrate in conto capitale*" che passa da euro 710.050 ad euro 585.220;
- i pagamenti passano da euro 3.778.503 del 2020 ad euro 3.629.196 del 2021; le voci da segnalare sono l'incremento della voce 1.01.00.000 "*Retribuzioni lorde*" che aumenta da euro 229.039 ad euro 299.399, il decremento della voce 1.03.00.00.000 "*Acquisto di beni e servizi*" che passa da euro 549.782 ad euro 514.272 e della macroarea 2.00.00.00.000 "*Spese in conto capitale*" che da euro 1.099.033 del 2020 passa ad euro 868.978 del 2021;
- dall'analisi della stampa "disponibilità liquide" e dalla verifica di cassa inviata dal Comune, il fondo di cassa al 31 dicembre 2021, a seguito dell'incasso di reversale e al pagamento di mandati per euro 3.629.196, risulta pari zero.

Quest'ultimo dato viene confermato anche dal prospetto delle disponibilità liquide del mese di maggio 2022.

Pertanto, preso atto delle azioni poste in essere per l'incremento delle entrate, si invita l'Ente ad un ulteriore potenziamento delle misure intraprese, collegando tale attività ad una riduzione della spesa corrente, al fine di supportare adeguatamente la prima inversione di tendenza che appare delinearci.

Ciò, al fine di limitare la presenza di tensioni finanziarie, conseguenza del fondo di cassa pari a zero, in modo da invertire il *trend* negativo che si protrae da molti esercizi. Inoltre, si osserva come uno strutturale miglioramento del fondo di cassa possa costituire il presupposto per assicurare un tempestivo pagamento dei fornitori, nonché una migliore gestione della quota vincolata che, in base al riscontro istruttorio fornito, è pari a solo euro 33.750 e, quindi, interamente da reintegrare.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto, dandone comunicazione a questa Sezione asseverata dall'Organo di revisione entro 180 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione, ad adottare misure correttive volte:

- al potenziamento della fase della riscossione delle entrate, in particolare dei crediti pregressi, con costante monitoraggio della quota accantonata come fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di riportare il fondo di cassa in positivo, verificandone l'esatta quantificazione della quota vincolata, nonché a predisporre azioni mirate per il tempestivo pagamento dei fornitori;
- alla rimodulazione della spesa corrente in base all'effettivo incasso delle correlate entrate;
- al rispetto dei piani di rientro del disavanzo adottati in base alle singole normative di legge;
- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Gessopalena (CH).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 13 luglio 2022.

Il Relatore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA